

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE NEL TRIENNIO 2022 - 2024.

C.I.G. _____

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e natura del servizio

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di mediazione linguistica e culturale destinato a cittadini stranieri del Territorio Val d'Adige e ai loro nuclei familiari che si trovano in situazioni di fragilità e difficoltà.
2. Il servizio rientra tra gli interventi di prevenzione, promozione ed inclusione sociale di cui all'art. 33 comma 2 lett. d) "attività di mediazione culturale per l'integrazione degli stranieri" della L.p. 13/2007.
3. Le prestazioni richieste per l'esecuzione del servizio possono essere assimilate a quelle di natura intellettuale in quanto sono caratterizzate da uno specifico apporto personale e professionale del singolo mediatore.

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento dell'attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 offre sostegno alla comprensione interculturale favorendo l'iterazione tra il servizio sociale e le persone provenienti da Nazioni con lingue e culture diverse da quella italiana, favorendo la rimozione delle barriere linguistico culturali e al fine di sostenere la comunicazione tra utenti e operatori garantendo una reciproca comprensione linguistica e far capire agli utenti il significato, le finalità e le conseguenze degli interventi eventualmente messi in atto nei loro confronti.
2. L'appaltatore è tenuto a garantire lo svolgimento del servizio attraverso mediatori linguistici e culturali, quali esperti della comunicazione interculturale in grado di favorire lo scambio di informazioni e l'avvicinamento tra due o più soggetti appartenenti a differenti culture, promuovendo la conoscenza e comprensione reciproca.
3. Il servizio di mediazione linguistica e culturale che l'appaltatore deve garantire è di supporto al servizio sociale e deve prevedere la seguente tipologia di prestazioni:
 - mediazione interculturale con l'utenza sugli aspetti inerenti il Paese di provenienza;
 - attività di interpretariato all'interno di colloqui fornendo informazioni attinenti i servizi;
 - accompagnamento e supporto nei progetti socio-educativi rivolti alle famiglie e agli adulti in situazioni di vulnerabilità;
 - traduzione scritta di documenti sociali, sanitari e legali (con eventuale asseverazione in Tribunale laddove necessaria), materiali informativo per l'accesso e il funzionamento dei servizi, storie personali ecc.;

- formazione e chiarimenti sugli aspetti culturali in favore di operatori;
 - eventuali ulteriori prestazioni quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la traduzione scritta di locandine, volantini, opuscoli informativi o altro materiale simile, traduzione verbale all'interno di incontri informativi per persone straniere.
4. Il mediatore deve intervenire su chiamata del servizio sociale negli orari e con le modalità richieste dallo stesso. In particolare gli interventi richiesti sono in presenza ma possono essere anche a distanza (attraverso idonei programmi di videochiamata) e telefonici.
 5. Il servizio viene prevalentemente prestato presso gli uffici territoriali del Comune di Trento e dei comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme ovvero in ogni altra sede che sia ritenuta opportuna per la migliore realizzazione degli interventi e/o sulla base delle esigenze riscontrate dal servizio sociale.
 6. Potranno essere richiesti in via eccezionale interventi al di fuori del Territorio Val d'Adige per situazioni di comprovata necessità.
 7. Durante eventuali periodi di emergenza dichiarati dai competenti organi nazionali e/o internazionali, il cui termine attualmente è fissato alla data del 31.12.2021, il servizio dovrà essere erogato, su richiesta, in modalità a distanza.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve assicurare il servizio per le lingue riconducibili alle nazionalità più rappresentate dalle persone e nuclei presi in carico dal servizio sociale del Territorio Val d'Adige: arabo, russo, spagnolo, francese, inglese, tedesco, lingue del Pakistan, cinese e per le ulteriori lingue offerte in sede di gara.
2. Per ogni intervento il mediatore deve sottoscrivere un modulo di registrazione, compilato e firmato dall'operatore sociale, che riporta l'ora di inizio e di fine dell'intervento, la data, il luogo e la tipologia della prestazione, ovvero confermare l'intervento con ogni altra modalità ritenuta valida.
3. L'appaltatore deve garantire l'esecuzione degli eventuali interventi a distanza attraverso l'uso da parte dei mediatori di adeguati programmi di videochiamata.
4. Il soggetto affidatario del servizio deve presentare al Servizio Welfare e coesione sociale un rendiconto semestrale degli interventi attivati nel periodo di riferimento al fine di consentire un puntuale e corretto monitoraggio della spesa e del servizio.
5. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

6. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
7. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.
8. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dalla gestione del servizio di cui al presente capitolato che non risultino espressamente a carico della stazione appaltante, in particolare, sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e connesse alla gestione del personale incluse le indennità di trasferta del personale, necessarie per la realizzazione delle prestazioni di cui all'art. 2 e per le attività di coordinamento e monitoraggio di cui al successivo articolo.
9. Costituiscono altresì obblighi dell'appaltatore e della stazione appaltante quanto specificato al successivo articolo.

Art. 4 - Attività di coordinamento, monitoraggio e gestione del servizio di mediazione linguistica e culturale.

1. Il soggetto affidatario del servizio, individuando uno specifico referente, deve garantire per tutta la durata del contratto la funzione di coordinamento, l'organizzazione dei mediatori e l'interfaccia costante con il Servizio Welfare e coesione sociale, oltre che il monitoraggio complessivo dell'attività e la relativa gestione amministrativa e contabile.
2. L'operatore sociale del Comune chiede l'intervento del mediatore con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni ed indicherà le caratteristiche dell'intervento. Entro due giorni dalla richiesta il referente dell'ente gestore individua il mediatore rispetto alla richiesta di intervento e ne dà conferma via mail.
3. Nei casi di emergenza e pronto intervento adeguatamente motivati la prestazione, su richiesta da parte dell'operatore sociale, dovrà essere attivata entro 24 ore dalla richiesta ovvero secondo la tempistica offerta in sede di gara.
4. L'appaltatore garantisce almeno un incontro annuale di verifica sull'andamento complessivo degli interventi attivati.

Art. 5 - Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante verifica che l'esecuzione del servizio avvenga con regola d'arte, con la diligenza richiesta e nei tempi previsti.

Art. 6 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”*;
 - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni”*;
 - e) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*”;
 - f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 - h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
 - i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - j) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati

personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";

- k) le norme del codice civile;
 - l) il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
 - m) la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 "Politiche sociali in provincia di Trento";
 - n) il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale";
 - o) le Linee Guida in materia di affidamento di servizi socio-assistenziali mediante appalto o concessione adottate con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 174 di data 7 febbraio 2020;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto, e l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;

- a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
 - a.4) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, per scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della L.p. n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 - Durata del contratto

1. Il servizio ad avvenuta stipulazione del contratto ha inizio non prima dell'1.01.2022 e si concluderà il 31.12.2024.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'impresa aggiudicataria tramite PEC.

Art. 9 - Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato è pari a quanto deriverà dall'offerta economica presentata dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il monte ore massimo per il servizio, nel triennio 2022-2024, è stimato in n. 600 ore nel limite massimo di n. 200 ore annue.

Art. 10 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato all'appaltatore all'atto della stipula del contratto.

Art. 11 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni semestre sulla base delle ore effettivamente svolte nel limite massimo di n. 200 annue.
2. Viene in ogni caso garantito il pagamento, calcolato su 30 minuti, qualora l'intervento non venga effettuato per cause non imputabili all'appaltatore e/o qualora l'intervento abbia una durata effettiva inferiore a 30 minuti.

3. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
4. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
5. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro il termine massimo di 50 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
6. In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, ai sensi della Legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, dal 31 marzo 2015 per il pagamento l'impresa aggiudicataria dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il Sistema di Interscambio al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente alcune informazioni (codice cig, codice, cup, numero determinazione...) che verranno comunicati in fase di stipulazione del contratto. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica di detti codici.
7. La non accettazione dei suddetti termini di pagamento dovrà essere comunicata dall'appaltatore, mediante specifica nota da inviare al seguente indirizzo: servizio.welfare@pec.comune.trento.it. In tal caso il termine di pagamento formerà oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetterà termini di pagamento inferiori a 30 giorni dal ricevimento della fattura.
8. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
9. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
10. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

11. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

Art. 12 - Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 22.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 15 - Subappalto

1. Per la fornitura del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto non è ammesso il subappalto;

Art. 16 - Personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore per l'esecuzione del servizio deve avvalersi di mediatori che hanno buona conoscenza dell'italiano, avere un'ottima conoscenza della lingua d'origine e della cultura del Paese di riferimento della persona e/o del nucleo per i cui è richiesta la prestazione.
2. Nel caso in cui sia segnalata da un operatore sociale l'inidoneità di uno o più mediatori, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà in forma scritta, le relative contestazioni all'appaltatore. Quest'ultimo avrà la possibilità di replicare entro 10 (dieci) giorni e se le ragioni esposte non saranno giudicate soddisfacenti l'appaltatore per l'esecuzione del servizio non potrà più avvalersi dello stesso mediatore.
3. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
4. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 17 - Tutela dei lavoratori e sicurezza

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

4. Il servizio oggetto del presente capitolato configurandosi quale prestazione di natura intellettuale per la quale non sono rilevabili rischi interferenziali che necessitano l'adozione delle relative misure di sicurezza, la stazione appaltante è esclusa, ai sensi dell'art. 26 del DLg. n. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, dall'obbligo di redigere il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI).
5. Nel caso del perdurare dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 il cui termine è attualmente fissato alla data del 31.12.2021, l'appaltatore al fine di tutelare i propri collaboratori/dipendenti e le persone che saranno impiegate per l'esecuzione del servizio è tenuto ad applicare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.

Art. 18 - Reperibilità

1. Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire la rintracciabilità di uno o più referenti attraverso la disponibilità di un recapito telefonico o altro idoneo strumento telematico dalle ore 7.00 alla ore 19.00, dal lunedì al venerdì, per poter attivare interventi in emergenza/urgenza.

Art. 19 - Riservatezza

1. I dati, i testi e le notizie di cui l'Appaltatore e il suo personale/collaboratori vengono a conoscenza nell'espletamento del servizio sono segreti e riservati.
2. L'Appaltatore e il mediatore sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo siano venuti a conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio.
3. L'Appaltatore è tenuto a dare istruzioni al proprio personale/collaboratori affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Trento e l'Appaltatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196/2003).
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'Appaltatore è nominato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del

servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra il Comune di Trento e l'Appaltatore.

3. Lo schema dell'atto di nomina è allegato al presente capitolato. Le previsioni dello schema dell'atto di nomina potranno essere integrate in relazione alle misure di contrasto della pandemia da Covid-19, qualora in essere durante l'esecuzione del servizio.

Art. 21 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO).
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 22 - Penali

1. In caso di non corretto o parziale svolgimento di quanto richiesto dalla stazione appaltante e offerto in sede di gara dall'appaltatore e/o nel caso in cui il mediatore non presenzi all'appuntamento senza alcun preavviso, in sede di liquidazione del corrispettivo semestrale, verrà applicata una penale massima corrispondente a tre ore per ogni inadempienza e/o disservizio.
2. L'applicazione della penale avviene mediante la riduzione del totale delle ore di servizio effettivamente prestate nel semestre di riferimento.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto.

Art. 23 - Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi del comma 4 del medesimo articolo si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi normativi, retributivi, assicurativi verso il personale dipendente/collaboratore;
 - qualora venissero irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che impediscano all'Appaltatore di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
 - mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - ingiustificata sospensione del servizio;
 - subappalto non ammesso;
 - mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;
 - cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
2. In caso di risoluzione all'Appaltatore saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. E' sempre facoltà del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
4. L'Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa per l'affidamento dell'appalto con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a carico dell'appaltatore.

Art. 24 - Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 25 - Definizioni delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 26 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed i. .
2. A mente dell'art. 3, comma 9 bis della medesima Legge, le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010 l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione comunale.
4. In ossequio alla normativa citata, l'Amministrazione comunale verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.

Art. 27 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 28 - Disposizioni anticorruzione

1. A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 250 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione (www.comune.trento.it) – i contenuti del

predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.8.12.2016 (rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale – www.comune.trento.it) la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 29 - Norme di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Prot.

OGGETTO: _____

Nomina a responsabile del trattamento dati personali per lo svolgimento del del servizio _____.

II SINDACO

in qualità di rappresentante legale del Comune di Trento,
Titolare del trattamento dei dati

visto il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

preso atto che il suddetto Regolamento stabilisce che:

- “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato” (art. 28, paragrafo 1);
- “i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento” (art. 28, paragrafo 3);
- è “responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” (art. 4, paragrafo 1, punto 8);

visto che nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Amministrazione si avvale dell'attività di altri soggetti;

vista la _____ n. ___ con la quale _____ ha disposto di _____;

preso atto che il presente decreto è allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra Comune di Trento e _____, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio _____;

rilevato che, per lo svolgimento del servizio in parola, _____ tratta dati personali di cui è titolare l'Amministrazione comunale;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2 e successive variazioni;

visto lo Statuto comunale;

decreta di nominare

_____ con sede legale a _____

in via _____ n. ___

Responsabile del trattamento dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per lo svolgimento del servizio _____.

Il trattamento è effettuato da _____ a decorrere dalla data del presente decreto e fino al _____._____.

I dati personali sono trattati da _____ esclusivamente per lo svolgimento del servizio _____ e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati personali: _____

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di interessati: _____

(scegliere una delle opzioni di cui ai seguenti due capoversi)

_____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati non è legittimato a ricorrere a un altro responsabile senza previa specifica autorizzazione scritta del Comune di Trento. La richiesta deve indicare le specifiche attività di trattamento affidate all'altro responsabile.

(oppure)

_____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, è autorizzato ad affidare specifiche attività di trattamento ad un altro responsabile (_____).

_____, in qualità di Responsabile del trattamento, si obbliga informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento. Il titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, a tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

Con la sottoscrizione del presente atto, _____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga a:

- mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679;
- individuare secondo idonee modalità, i soggetti autorizzati al trattamento (incaricati del trattamento dei dati) che agiscono sotto la sua autorità;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- provvedere alla formazione e tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
- designare un Responsabile della protezione dei dati, se previsto dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
- adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 Regolamento UE 2016/679;

- collaborare con il titolare per la predisposizione e l'aggiornamento della valutazione dei rischi e della valutazione di impatto del trattamento sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche;
- collaborare con il titolare per la predisposizione, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, dell'informativa agli interessati, della modulistica e delle altre forme idonee di informazione, inerenti il proprio servizio;
- garantire il rispetto delle misure e degli accorgimenti relativi alle attribuzioni degli Amministratori di sistema;
- assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo dello stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- informare tempestivamente il Titolare di ogni violazione di dati personali trasmettendo copia della relativa documentazione e collaborare con il Titolare, se ne ricorre il caso, per la notificazione all'Autorità di controllo e/o la comunicazione agli interessati della violazione di dati personali;
- cancellare o restituire tutti i dati personali trattati al momento della cessione del contratto di servizio a richiesta del Titolare, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto dallo stesso incaricato e fornire al Titolare, se richiesto, una relazione sulle attività di trattamento svolte e sulle misure di sicurezza adottate;
- tenere indenne e manlevato il Titolare da ogni responsabilità o danno anche nei confronti di terzi che derivi dal trattamento di dati personali svolto per e nell'ambito del servizio affidato.

IL SINDACO

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).